ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 52

Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera esecutiva

Nella prima attuazione della presente legge, il personale della carriera esecutiva appartenente al ruolo ordinario e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella B, nello stesso ordine e con la stessa anzianita' del ruolo di provenienza.

Versione in vigore dal 5 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato
Estremi	Legge 10 aprile 1964, n. 193
Titolo	VIII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-di-segreteria-e-ausiliario/art-52-inquadramento-nelle-nuove-qualifiche-del-personale-della-carriera

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it